



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

ORDINANZA n. 83/2013

Oggetto: Taglio e potatura di alberi e siepi lungo la viabilità pubblica.

IL SINDACO

RILEVATO che lungo il margine delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, nel territorio comunale, risultano presenti alberi e/o siepi, poste a ridosso del ciglio stradale, a distanza inferiore a quelle stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile e/o comunque con ramificazioni protese sulla sede viabile;

CONSIDERATO che a causa delle sempre più frequenti condizioni metereologiche avverse, caratterizzate da temporali, intense e persistenti precipitazioni e forti venti, molti alberi possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a piedi lungo le viabilità pubbliche del territorio comunale;

ACCERTATO peraltro che tali alberature e relative ramificazioni, costituiscono pregiudizio alla visuale delle strade pubbliche e, in alcuni casi, ostruzione al transito veicolare o pedonale, tanto da costituire pericolo alla viabilità stessa;

VISTI gli artt. 892,893,894,895 e 896 del Codice Civile;

VISTI gli artt. 16,17,18,19 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.Lgs. n. 495/1992 ed in particolare l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale individua le competenze attribuite ai privati possessori di fondi vicini alle viabilità pubbliche che specificatamente recita:

- I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
- Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati:

ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo, di boschi e terreni posti lungo le strade comunali e vicinali ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, di provvedere a:

- tagliare e/o potare gli alberi di alto fusto e non che possono determinare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- adottare, comunque, tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

AVVERTE

i proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo, di boschi e terreni posti lungo le strade comunali e vicinali ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, di provvedere alla costante e periodica manutenzione dei propri fondi attraverso:

- il taglio dei rami delle piante sporgenti sul ciglio stradale
- il taglio delle alberature che protendono oltre il ciglio stradale, che limitano la visibilità e che creano impedimento alla normale circolazione veicolare e pedonale
- la potatura delle siepi, arbusti, cespugli o simili che si protendono oltre il confine delle strade citate, che pregiudicano la circolazione viaria e la visibilità della segnaletica
- il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora

AVVERTE INOLTRE

- che in ogni situazione in cui la pubblica autorità ravvisi una condizione di potenziale pericolo alla viabilità pubblica determinata dall'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, le operazioni sopraelencate saranno eseguite d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. Le spese sostenute ed anticipate saranno poste a carico degli inadempienti e rimosse nelle forme di legge, senza pregiudizio di eventuali azioni penali e fermo restando le responsabilità civili e penali degli inottemperanti
- che nelle operazioni di taglio e/o potatura di che trattasi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ogni possibile pericolo alla circolazione veicolare e pedonale, eventualmente richiedendo l'ausilio della Polizia Locale
- che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla norma vigente.
- che l'esecuzione degli interventi imposti con la presente ordinanza devono essere effettuati nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti

COMUNICA

che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.241/90, il responsabile del procedimento risulta essere il Responsabile del Servizio Vigilanza e Polizia Locale Dott. Matteo Caimi;

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'albo pretorio comunale, e sul sito internet del Comune di Casatenovo.

Dalla Residenza Municipale, li 13 giugno 2013

Il Sindaco

Dott. Antonio Colombo

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 al Prefetto di Lecco, entro 30 gg. dalla pubblicazione, oppure in via alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

* * * * *